

**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
XLII Sessione Straordinaria
Deliberazione n. 150 del 25 maggio 2021**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)”.


Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Paola Agabiti		x	12	Roberto Morroni	x	
2	Michele Bettarelli	x		13	Daniele Nicchi	x	
3	Vincenzo Bianconi	x		14	Eleonora Pace	x	
4	Tommaso Bori	x		15	Fabio Paparelli	x	
5	Daniele Carissimi	x		16	Stefano Pastorelli		x
6	Thomas De Luca	x		17	Francesca Peppucci		x
7	Paola Fioroni	x		18	Donatella Porzi	x	
8	Andrea Fora	x		19	Eugenio Rondini	x	
9	Valerio Mancini	x		20	Marco Squarta	x	
10	Enrico Melasecche Germini	x		21	Donatella Tesei		x
11	Simona Meloni	x					

PRESIDENTE: Marco SQUARTA

CONSIGLIERI SEGRETARI: Paola FIORONI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 4

Deliberazione n. 150 del 25 maggio 2021

LEGGE REGIONALE - “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)”.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Peppucci, Mancini, Carissimi, Melasecche e Rondini, depositata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 21/05/2020 e assegnata in data 25/05/2020, per competenza in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente, concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 21/1/2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)” (ATTO N. 251);

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pastorelli, Fioroni e Mancini, depositata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 11/06/2020 e assegnata in pari data, per competenza in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente, concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)” (ATTO N. 298);


VISTO il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota acquisita al prot. n. 3842 del 4 giugno 2020 in merito all'ATTO N. 251;

VISTO il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota acquisita al prot. n. 4249 del 24 giugno 2020 in merito all'ATTO N. 298;

ATTESO che le rispettive proposte di legge sono rimesse alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;

ATTESO che la II Commissione consiliare permanente ha abbinato l'esame dei suddetti atti, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento Interno;

ATTESO altresì che la II Commissione consiliare permanente ha formulato un testo unificato recante il seguente titolo: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)”;



VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno, dal relatore Presidente Valerio Mancini (ATTO n. 251-298/BIS);

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);

VISTA la legge regionale 15 marzo 2021, n. 6 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale);

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate);

VISTA la legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio);

VISTI gli emendamenti presenti ed approvati in aula;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti nonché con votazione finale sull'intera legge, che ha registrato n. 17 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge da n. 17 Consiglieri presenti e votanti


DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)", composta di n. 4 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Modificazione all'articolo 155 della l.r. 1/2015)

1. Al comma 5 dell'articolo 155 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), dopo le parole: *"le attività commerciali"*



sono aggiunte le seguenti: *“di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), che rientrano nella categoria funzionale commerciale”*.

Art. 2

(Integrazione alla l.r. 1/2015)

1. Dopo l’articolo 243 della l.r. 1/2015, è inserito il seguente articolo:

“Art. 243-bis

(Applicazione della l.r. 6/2021 alle materie del presente TU)


1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 15 marzo 2021, n. 6 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale) si applicano anche ai procedimenti disciplinati dal presente TU, dalle norme regolamentari e dagli atti di indirizzo previsti dallo stesso TU nonché ai procedimenti disciplinati dalle norme e dai regolamenti degli enti locali inerenti materie del presente TU, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della l.r. 6/2021. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 6/2021, è rilasciata con riferimento alle competenze pattuite.

2. La Giunta regionale emana disposizioni di attuazione ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.”

Art. 3

(Modificazione all’articolo 268 della l.r. 1/2015)

1. Al comma 1 dell’articolo 268 della l.r. 1/2015, le parole: *“Capo IV”* sono sostituite dalle seguenti: *“Capo III”*.



Art. 4

(Norme di prima applicazione e transitorie)

1. La Giunta regionale emana le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 243-bis, comma 2, della l.r. 1/2015, inserito dalla presente legge, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della stessa, nel rispetto dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. L'articolo 243-bis della l.r. 1/2015, inserito dalla presente legge, non si applica ai procedimenti amministrativi in corso alla data dell'entrata in vigore della stessa.

L'estensore
Stefanella Cutini

FIRMATO

*Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*

Il Dirigente ad interim
del Servizio Commissioni
Legislazione e Affari europei

Juri Rosi

FIRMATO

*Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*